

Reg. Sent. 1508/2025

Depositata il 01.11.2025

N. 741/2021 R.G. Tribunale

N. 4938/2019 R.G. notizie di reato

**TRIBUNALE ORDINARIO DI PESCARA**  
- RITO ORDINARIO -

-----  
**SENTENZA**

(art. 544 e segg. c.p.p.)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il GIUDICE del TRIBUNALE di PESCARA - **dott.ssa Marina VALENTE** - alla pubblica udienza del giorno **09 ottobre 2025** ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

**SENTENZA**

nei confronti di:

M. M., nata a (...) il (...), residente in (...), con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. J. J. A.;

**LIBERA-ASSENTE**

assistita e difesa di fiducia dall'Avv. J. J. A. del Foro di Pescara

Con la costituzione di parte civile di:

S. M., quale persona offesa, rappresentato e difeso dall'avv. F. D. T.;

con l'intervento del P.M., in persona del VPO dott.ssa Maria Teresa DE MEO.

**IMPUTATA**

del reato previsto e punito dagli artt. 81, 494 c.p. e 76 D.P.R. 445/2000, perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, si sostituiva illegittimamente alla persona di S. M. nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà avente la finalità di determinare la cancellazione della società "(...)" dal Registro delle Imprese, attestando falsamente che anche il predetto S. M. era concorde nella volontà di provvedere alla cancellazione.

In Spoltore, il 31 dicembre 2018.

**CONCLUSIONI DELLE PARTI**

Con l'intervento di:

- Pubblico Ministero in persona del VPO dott.ssa DE MEO.

- Avv. F. D. T. per la parte civile S. M..

- Avv. J. J. A. per l'imputata M. M..

Le parti hanno concluso come da verbale di udienza.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con decreto di citazione a giudizio emesso in data 17 marzo 2020, M. M. è stata tratta a giudizio innanzi a questo Tribunale per rispondere del reato di cui al capo d'imputazione sopra riportato. All'esito della dichiarazione di apertura del dibattimento, sono state ammesse le prove documentali e testimoniali richieste dalle parti.

Nel corso dell'istruttoria dibattimentale sono stati escussi i testi indicati dalle parti ed all'udienza del 09.10.2025, dichiarata chiusa l'istruttoria, le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni, e il Tribunale ha deciso come da dispositivo più oltre riprodotto.

\*\*\*

**a.** In via preliminare, l'imputata, per il tramite del proprio difensore, ha sollevato eccezione di incompetenza territoriale ai sensi dell'art. 21 c.p.p., deducendo che il reato contestato si sarebbe consumato nel territorio del Tribunale di Teramo, e non in quello di Pescara. Il Giudice, ritenuta la questione di natura preliminare ma non manifestamente infondata, si riservava di provvedere all'esito dell'istruttoria dibattimentale, al fine di acquisire compiutamente gli elementi necessari all'individuazione del luogo di consumazione del reato. In particolare, la difesa ha eccepito l'incompetenza di questo Tribunale, sostenendo che il procedimento avrebbe dovuto essere trattato dal Tribunale di Teramo, luogo nel quale la dichiarazione sostitutiva oggetto d'imputazione sarebbe stata predisposta, sottoscritta e consegnata presso lo studio del dott. P., sito in Silvi (TE). Secondo la prospettazione difensiva, il reato di sostituzione di persona in combinato disposto con l'art. 76 D.P.R. 445/2000, si sarebbe consumato in detto luogo, nel momento in cui il professionista, indotto in errore circa la volontà concorde dei soci, ricevette la dichiarazione recante le sottoscrizioni apparentemente autentiche dei due soci. Da ciò la richiesta di trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Teramo per competenza.

L'eccezione non può essere accolta.

La competenza territoriale per il reato di sostituzione di persona e falsità ideologica in dichiarazione sostitutiva deve essere individuata, ai sensi dell'art. 8 c.p.p., nel luogo in cui il reato si consuma, ossia in quello in cui l'atto falso viene utilizzato o presentato all'ente pubblico destinatario, producendo l'idoneità decettiva e gli effetti giuridici per i quali è stato formato.

Nel caso in esame, la dichiarazione sostitutiva fu predisposta per essere trasmessa telematicamente all'Agenzia delle Entrate e alla Camera di Commercio competente per la sede legale della società, situata in provincia di Pescara, dove si sarebbe perfezionato l'effetto giuridico della cancellazione della società "(...)s.n.c." dal Registro delle Imprese.

È pacifico, infatti, che la mera consegna del documento presso lo studio del professionista incaricato non integra la consumazione del reato, trattandosi di atto preparatorio privo di autonoma efficacia giuridica nei confronti della pubblica amministrazione.

L'inganno giuridicamente rilevante e la lesione dell'interesse tutelato, l'affidamento della P.A. e dei terzi nella veridicità delle dichiarazioni sostitutive, si producono solo nel momento e nel

luogo in cui l'atto è utilizzato per conseguire l'effetto amministrativo cui è destinato, ossia la cancellazione dal Registro delle Imprese di Pescara.

Pertanto, deve ritenersi che la consumazione del reato sia avvenuta nel circondario di Pescara, dove l'atto è stato impiegato e ha prodotto i suoi effetti, con conseguente radicamento della competenza territoriale di questo Tribunale.

**b.** Quanto al merito, non sussiste la penale responsabilità dell'imputata per quanto di ragione. E' incontestato che la società (...) è stata costituita, dai soci M.e S., nel 2012 ed ha svolto attività di gestione di bar, gelateria, rosticceria, paninoteca, ristorante fino all'anno 2018, anno in cui, la società ha di fatto cessato l'attività per volontà di entrambi i soci.

Il socio querelante, S. M., ha, infatti, ammesso, in sede di esame, che a fine anno 2018 aveva manifestato formalmente la sua volontà di "chiudere" la società e di provvedere alla cancellazione della stessa dal Registro delle imprese, in quanto la società di fatto era cessata; ha ammesso che prima di manifestare formalmente detta volontà, aveva anche provveduto, unitamente alla sua socia, a cedere nell'anno 2017 un ramo d'azienda della società a terzi al prezzo di €25.000,00 – somma dallo stesso regolarmente riscossa – e che detta cessione era stata stipulata dinanzi al notaio M. B. (così come emerge per tabulas dalla scrittura privata, autenticata dal notaio B., prodotta dalla difesa dell'imputata all'udienza del 14.3.2024). Ha sostanzialmente ribadito che già alla fine dell'anno 2018 i rapporti sociali erano completamente definiti e che il vincolo negoziale associativo era venuto meno, avendo il teste espressamente dichiarato che l'adempimento della cancellazione della società dal Registro delle Imprese era solo una procedura burocratica a cui si doveva dare seguito dopo la loro espressa e concorde volontà di cancellare la società e che detto adempimento non era stato immediatamente avviato soltanto perché egli non era in possesso di alcuni documenti – e non già perché egli avesse avviato concrete e fattibili strategie operative che gli avrebbero consentito di riattivare la società.

Dunque, per stessa ammissione del socio querelante – odierna parte civile – l'attestazione contenuta nella dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, meglio descritta nell'imputazione, e cioè che vi fosse la volontà dei soci, e, dunque, anche del socio S., di richiedere la cancellazione della società (...) s.n.c. dal Registro delle Imprese, non è risultata falsa.

Le SNC e SAS società di persone possono essere cancellate senza atto notarile, senza notaio, quando non vi sono più attività da liquidare e si verifica una causa per lo scioglimento senza liquidazione.

Il teste L. P., ovvero il commercialista che ha predisposto ed inviato la pratica di cancellazione della società (...) s.n.c. alla Camera di Commercio competente per territorio, ha riferito – contrariamente a quanto sostenuto in sede di esame dalla parte civile - che egli seguiva la contabilità della società (...) S.n.c. ed interloquiva con entrambi i soci, M. M. e S. M., ancor prima di predisporre ed inviare la pratica di cancellazione della società in argomento; che molto tempo prima di detta cancellazione gli ex soci avevano provveduto, di comune accordo

e dietro la consulenza del suo studio, a distribuirsi gli asset della società da loro costituita: “come se fosse una divisione tra coniugi”; che dopo detta concorde distribuzione degli asset aziendali, gli ex soci gli avevano manifestato chiaramente la loro volontà “di chiudere la società, di cancellarla”; che la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà allegata alla pratica di cancellazione della società era stata materialmente predisposta dal suo studio e sottoscritta dagli ex soci non in sua presenza. A specifica domanda della difesa della parte civile, il teste ha confermato quanto a suo tempo dichiarato in sede di sit, e cioè che egli non era riuscito personalmente a convocare il S. per apporre la firma sulla predisposta dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in quanto il S. “aveva cambiato il numero della sua utenza mobile, che io non possedevo”, e che la signora M., dietro sua indicazione, si era offerta “a reperire il socio e a fargli firmare l’atto” – atto che veniva riconsegnato dalla signora M. ai suoi collaboratori di studio verso la fine del mese di gennaio 2019, comprensivo di entrambe le firme – firme, che ribadiva, non erano state apposte da entrambi i soci in sua presenza.

Incidentalmente, va segnalato che le firme dei soci M.e S. apposte sul documento recante la dicitura “Elenco attrezzature bar (...) -presso bar (...)” allagato alla scrittura privata autenticata dal notaio M. B., prodotta in copia dalla difesa, non appaiono dissimili rispetto a quelle apposte sulla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà indicata nel capo di imputazione, prodotta anch’essa in copia.

Non è stata disposta d’ufficio, né sollecitata dal P.M., una ctu grafologica sulla firma apparentemente riconducibile al socio querelante apposta sulla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà indicata nel capo di imputazione, atteso che il documento asseritamente contraffatto nella parte in cui reca la firma del socio S. è stato prodotto dal P.M. in copia.

E’ notorio che il giudizio di verifica della sottoscrizione disconosciuta deve necessariamente svolgersi con una perizia grafica espletata sull’originale del documento contenente la sottoscrizione, perché solo in tal modo è possibile rinvenire gli elementi che consentono di risalire, con elevato grado di probabilità, al reale autore della sottoscrizione.

“L’estinzione della società, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non comporta anche l’estinzione dei crediti della stessa, i quali costituiscono oggetto di trasferimento in favore dei soci” (Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 19750/2025).

Per effetto della cancellazione della società dal registro delle imprese, l’eventuale credito IVA spettante ai soci può essere chiesto a rimborso da ciascun ex socio per l’intero importo e non solo pro-quota (Corte di Cassazione – Sentenza n. 19641/2020).

Dunque, l’imputata, in qualità di socia della società estinta, era legittimata a richiedere il rimborso IVA di €.10.474,00, anche in carenza di autorizzazione dell’altro socio.

Non vi è prova in atti che l’Agenzia delle Entrate abbia erogato l’intera somma a favore dell’imputata, né che l’Agenzia delle Entrate abbia negato al socio querelante, per fatti imputabili all’imputata, l’accesso al rimborso del suddetto credito IVA, spettantegli pro quota.

Insomma, non vi è prova che la firma apparentemente riconducibile al socio querelante apposta sulla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sia falsa.

L'attestazione contenuta nella dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, meglio descritta nell'imputazione, e cioè che vi fosse la volontà dei soci, e, dunque, anche del socio S., di richiedere la cancellazione della società (...) s.n.c. dal Registro delle Imprese, non è risultata falsa.

Non vi è prova in atti che la predisposizione e l'invio della pratica di cancellazione alla Camera di Commercio competente per territorio, della società (...) s.n.c. abbia realizzato un vantaggio illecito all'imputata e/o arrecato un danno al socio querelante.

L'elemento soggettivo del reato di cui all'art.494 c.p. è rappresentato dal dolo specifico, consistente nella volontà consapevole di realizzare un vantaggio illecito o arrecare un danno ad altri, attraverso condotte che escludano ogni giustificazione e si sostanzino in un programma delittuoso articolato.

Alla luce di quanto esposto, l'imputata va mandata assolta dai fatti ascrittigli con la formula di cui al dispositivo che segue.

La presente motivazione viene resa nel termine indicato in dispositivo.

**P. Q. M.**

Visto l'art. 530 c.p.p.;

**ASSOLVE**

M. M. dal reato ascrittogli perché il fatto non costituisce reato.

Fissa giorni 90 per la motivazione.

Il Giudice  
(dott.ssa Marina Valente)

*Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Magistrato Ordinario in tirocinio Dott. Francesco Vincelli.*